

Rep. n. 65.570

COMUNE DI FIRENZE

"ISAM S.R.L."

ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL

PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI FIRENZE - LOTTO 3

QUARTIERE 3 - CIG 9284437FC6

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitré) e questo giorno 7 (sette) del mese di giugno in Firenze e precisamente negli Uffici della Segreteria Generale posti in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Giuseppe Ascione, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:

1) Dott.ssa Cecilia CANTINI, nata a Firenze il 23 marzo 1966, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Il Sig. Marco PEDACE, nato a Corigliano Calabro (CS) il 25 luglio 1979, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di procuratore dell'impresa "ISAM S.R.L." con sede in Roma, via dei Tamarindi n. 21, CAP 00134, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese della CC.I.AA di Roma 11665510159, conforme risulta da visura camerale dell'8 maggio 2023 e da procura ai rogiti di Francesco Edoardo di Tarsia di Belmonte, Notaio in Santa Marinella, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, rep.13147/9558, registrato a Civitavecchia il 27 aprile 2023 al n. 1454 serie 1T, che in copia conforme informatica di originale cartaceo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. DD/2022/04781 del 7 luglio 2022, veniva indetta in forma telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana una procedura aperta per l'affidamento dell'Accordo Quadro,

articolato in 5 lotti funzionali, avente ad oggetto il servizio di manutenzione del patrimonio arboreo del Comune di Firenze, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs 50/2016 ed art. 2 del D. L. 76/2020, così come convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii. e venivano altresì approvati i relativi atti di gara;

- conforme risulta da verbale in data 14 ottobre 2022, e successiva comunicazione riguardante la giustificazione dell'offerta ritenuta anomala, recepita al prot. 365106 del 27 ottobre 2022, è stata proposta, per il Lotto 3 Quartiere 3, CIG 9284437FC6, l'aggiudicazione della procedura in oggetto a favore di "ISAM S.R.L." con ribasso pari al 31,46% (trentuno virgola quarantasei per cento) sull'importo di € 929.800,00 (novecentoventinovemilaottocento) posto a base di gara, di cui euro 25.000,00 (venticinquemila) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente, Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi n. DD/2022/08618 del 17 novembre 2022, l'accordo quadro in oggetto veniva aggiudicato, fatto salvo l'esito positivo dei controlli a "ISAM S.R.L.";

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal D. Lgs 50/2016,

come risulta dalla comunicazione recepita al Prot.

127604 del 18/04/2023 della Direzione Ambiente, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici;

- in data 1° luglio 2022 "ISAM S.R.L." ha presentato istanza per l'iscrizione alla White List, istituita

presso la Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del

Governo. Essendo tale richiesta attualmente in istruttoria, come da visura effettuata in data 24

febbraio 2023, ed essendo decorsi 30 giorni da tale data, la stipula del presente contratto avviene,

pertanto, ai sensi dell'art. 92 comma 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte

dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;

- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad

ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto

appresso:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi della Direzione

Ambiente nella persona della Dott.ssa Cecilia CANTINI ed in esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con "ISAM S.R.L." nella persona del Sig. Marco PEDACE, che accetta e si obbliga, l'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 54 co. 3 D.Lgs 50/2016 di esecuzione del "Servizio di manutenzione del patrimonio arboreo del Comune di Firenze - Lotto 3 - Quartiere 3" alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- alle offerte economica e tecnica presentate in sede di gara e conservate sulla piattaforma START, nonché ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - capitolato speciale di appalto Parte I;
 - capitolato speciale di appalto Parte II;
 - DUVRI;

nonché, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale Parte Amministrativa, agli elaborati approvati con determinazione dirigenziale n. DD/2022/04781, richiamata in premessa, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se non materialmente allegati, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna per l'esecuzione dei servizi in oggetto.

Il Sig. Marco PEDACE, nei nomi, accetta l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di accordo quadro, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica.

L'appaltatore dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto attuativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

Il Sig. Marco PEDACE, nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni, che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti attuativi, secondo le tipologie elencate nell'Elenco Prezzi parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegato, che verranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con

specifici contratti di appalto attuativi il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti attuativi stessi e, pertanto, dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi. L'appaltatore si impegna conseguentemente ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente accordo quadro entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro stesso entro il limite massimo di importo previsto di Euro 929.800,00 (novecentoventinovemilaottocento) comprensivo di oneri di sicurezza e oltre IVA, entro il periodo di validità indicato all'articolo che segue.

ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha una durata massima di 4 (quattro) anni decorrenti dalla sottoscrizione del primo contratto attuativo, avvenuta in data 15 dicembre 2022

(determinazione n. DD/2022/9500) e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo indicato dall'art. 2 che precede. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti attuativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l'ultimazione dei servizi nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs 50/2016.

Le parti si danno atto che detta protrazione dei termini non darà all'affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.

La durata dei contratti attuativi sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

ART. 4 - GARANZIE

Le parti danno atto che la garanzia definitiva,

prestata con riferimento all'accordo quadro e calcolata sul limite massimo di importo previsto, viene ridotta ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 D.Lgs 50/2016 essendo "ISAM S.R.L." in possesso delle previste certificazioni, e viene costituita per un importo pari a € 139.674,56 (centotrentanovemilaseicentosettantaquattro virgola cinquantasei centesimi) mediante polizza fideiussoria n. 1936070 emessa in Milano da REVO Insurance s.p.a., agenzia CAAR Genova, il 16 dicembre 2022 e relativa appendice n.1, emessa in data 18 gennaio 2023.

L'affidatario ha trasmesso alla stazione appaltante tutte le polizze assicurative previste dall'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto, come da nota Prot. 127604 del 18 aprile 2023, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici.

ART. 5 - SUBAPPALTO

Si dà atto che "ISAM S.R.L." ha dichiarato, a corredo dell'offerta, di voler ricorrere al subappalto, che sarà autorizzato, per i singoli contratti attuativi, sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136

DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE

DEI CORRISPETTIVI DELL' ACCORDO QUADRO

Con nota prot. n. 149749 del 9 maggio 2023, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, "ISAM S.R.L." ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nel documento, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui "ISAM S.R.L." effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L.136/2010.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).

"ISAM S.R.L." ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi di contratti continuativi di collaborazione di cui all'art. 105 comma 3 c) bis del D. Lgs.50/2016.

ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE

AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

"ISAM S.R.L." dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019 e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le dichiarazioni d'impegno e le obbligazioni assunte dall'odierno appaltatore, che formano il contenuto di tale Protocollo, si allegano al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale, e si intendono accettate con la sottoscrizione del medesimo.

ART. 7 - CONTRATTI ATTUATIVI

Ciascun contratto attuativo con il quale sarà richiesto all'affidatario del presente accordo quadro lo svolgimento di interventi oggetto dell'accordo, così come definiti nel singolo progetto esecutivo, sarà concluso mediante scrittura privata con mezzo elettronico.

I singoli contratti attuativi saranno stipulati a misura, alle condizioni offerte dall'affidatario con

prezzi invariabili per l'unità di misura ai sensi dell'art. 59 co. 5 bis del D.Lgs 50/2016 e pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili.

ART. 8 - NORME DI RIFERIMENTO

Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del capitolato speciale di appalto, con particolare riguardo agli articoli relativi a: conduzione delle prestazioni; penali; obblighi a carico dell'appaltatore; pagamenti; verifiche e controlli; metodologia delle indagini di valutazione della stabilità e modalità di soluzione delle controversie.

ART. 9 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il Foro di Firenze.

ART. 10 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e consequenziali sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico e, sugli allegati,

mediante bollo virtuale, giusta autorizzazione

dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 67833 del

2 agosto 2016.

I servizi di cui ai contratti attuativi di appalto sono

soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto.

Le parti danno atto che la stipulazione del presente

contratto ha luogo sotto condizione risolutiva

dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto

l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la

risoluzione del contratto con ogni conseguenza di

legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti

dall'Amministrazione.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di

Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo

quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo

hanno dichiarato conforme alla loro volontà e,

dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo

sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di

firma digitale valida alla data odierna nel testo e

negli allegati insieme a me Segretario Generale Rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico

e occupa pagine intere 12 e parte della seguente fino

qui.